



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2318** del 22/12/2015 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AOA/DEL/2015/00086

OGGETTO: Schema di Regolamento Regionale in materia di Attività Ispettiva Sanitaria. Proposta di adozione.

L'anno 2015 addì 22 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente Michele Emiliano	
V.Presidente Antonio Nunziante	
Assessore Loredana Capone	
Assessore Anna Maria Curcuruto	
Assessore Leonardo di Gioia	
Assessore Giovanni Giannini	
Assessore Sebastiano Leo	
Assessore Salvatore Negro	
Assessore Raffaele Piemontese	
Assessore Domenico Santorsola	

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditemento, riferisce quanto segue.

- Vista la Legge Regionale n. 19 del 4/5/1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 della Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con funzioni di *"verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali"*.
- Visto l'art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30/12/1994, con il quale la Regione Puglia ha disposto che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante *"la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa"*.
- Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 4/1/2005 avente ad oggetto *"Attività Ispettiva Sanitaria, ai sensi della L.R. 7/2014 – "Statuto della Regione Puglia"*, come modificato dal successivo Regolamento Regionale n. 4 del 10/2/2010, con il quale la Regione Puglia:
 - ha individuato il Servizio Ispettivo Sanitario come *"l'organismo funzionalmente dipendente dall'Assessorato alle politiche per la salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e degli enti e delle strutture private accreditate del servizio sanitario regionale"*;
 - ha stabilito che l'attività ispettiva che è svolta attraverso il Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.), *"costituito da esperti nelle materie sanitarie ed amministrative, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria "D" delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R."*;
 - ha disposto che sono componenti di diritto del N.I.R. le unità di *"personale di categoria "D" ed i dirigenti del settore sanitario dell'Area politiche per la salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia"*.
- Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge 6/11/2012, n. 190 - *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed i suoi decreti attuativi D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e D.P.R. n. 62/2013 recante *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*.
- Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia per il triennio 2014-2016" approvato con D.G.R. n. 66 del 4/2/2014, ed in particolare il relativo Elaborato IV - Allegati - ad oggetto *"Aggiornamento dei procedimenti a rischio medio – elevato"* che, nell'aggiornare il coefficiente di rischio del procedimento di attività ispettiva, ne ha dettagliato i fattori di esposizione al rischio e le misure specifiche *in itinere* o da adottare a fini di attenuazione del rischio medesimo per il Servizio (già Ufficio) ispettivo, precisando a tale riguardo che *"occorre meglio specificare le situazioni che fanno scattare l'intervento del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR)"*, oltre a rilevare che *"è prassi, in via di formalizzazione, utilizzare sempre personale di ASL diversa da quella competente sul territorio ove si svolgono i controlli"* e che *"il Servizio intende fare puntuale applicazione del codice di comportamento statale e regionale con riferimento alle incompatibilità e introdurre criteri selettivi delle unità sulla scorta del CV"*.
- Vista la D.D. n. 212 del 28/7/2015, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditementi, al fine di garantire trasparenza e buon andamento dell'attività ispettiva e di dare quindi avvio all'attuazione delle prescrizioni del citato "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia per il triennio 2014-2016", ha provveduto all'approvazione del modello di accettazione dell'incarico ispettivo da parte di componenti del Nucleo ispettivo regionale sanitario (N.I.R.) e della relativa dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.

- Vista altresì la Legge n. 241 del 7/8/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Visto il Regolamento Regionale n. 13 del 4/6/2015 – *“Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”*, il quale ha definito nell’Allegato A i termini di conclusione dei procedimenti di competenza della Giunta regionale aventi rilevanza esterna e non disciplinati da speciali disposizioni di legge, individuando nello specifico in 60 giorni il termine di conclusione del procedimento di competenza del Servizio Ispettivo denominato *“Attività ispettiva di controllo, verifica ed ausilio delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale”*.

Considerata dunque l’inderogabile esigenza di adeguamento al nuovo assetto normativo ed amministrativo innanzi richiamato, dando piena attuazione in particolare alle prescrizioni del citato *“Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia per il triennio 2014-2016”*, ed al fine di implementare l’efficienza del Nucleo Ispettivo Sanitario regionale, si ritiene opportuno modificare la disciplina regionale dell’attività ispettiva sanitaria di cui al Regolamento Regionale n. 1/2005 s.m.i.

Si rende necessario, nello specifico, dettagliare i casi e le modalità di attivazione, svolgimento e conclusione delle verifiche ispettive, anche disciplinando le ipotesi di decadenza e sospensione dei componenti del N.I.R., nonché di definire le modalità di individuazione degli ispettori per il conferimento dei singoli incarichi e le procedure di accettazione dell’incarico ispettivo, vincolando tale accettazione all’autocertificazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto alla specifica ispezione.

Si ritiene inoltre opportuno adeguare i termini di conclusione del procedimento di verifica ispettiva alla nuova regolamentazione regionale in materia, introducendo misure di verifica del rispetto dei predetti termini del procedimento da parte degli ispettori e forme di penalizzazione in caso di mancato rispetto degli stessi.

Dal punto di vista formale, infine, il Regolamento Regionale n. 1/2005 s.m.i. necessita di una radicale riorganizzazione logica e di una sistematizzazione dell’ordine degli articoli, che peraltro vanno rubricati per ovvie esigenze di chiarezza e trasparenza.

Per quanto innanzi, anche in considerazione dell’entità delle modifiche ed integrazioni che si ritiene di apportare al Regolamento Regionale n. 1/2005, si propone di procedere all’adozione e conseguente approvazione definitiva di un nuovo Regolamento Regionale ad oggetto *“Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”* (riportato come Allegato A al presente atto), che abroga integralmente e sostituisce il precedente Regolamento Regionale n. 1/2005 come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2010.

L’allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 19 del 4 maggio 1990, recante *“Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell’art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181”*, e pertanto risulta di competenza della Giunta regionale in applicazione dell’articolo 44, comma 1 della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) come modificato dall’art. 3 della L.R. n. 44/2014.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal titolare di Posizione Organizzativa *“Controllo sulla Gestione delle Aziende e degli Enti del SSR”*, dal Dirigente del

Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di adottare l'allegato schema di Regolamento Regionale ad oggetto "Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che abroga integralmente e sostituisce il Regolamento Regionale n. 1/2005 come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2010;
- di disporre che lo schema di Regolamento adottato venga trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- di procedere all'approvazione definitiva del Regolamento in oggetto ovvero di riservarsi ogni ulteriore determinazione al riguardo a seguito del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare ovvero del decorso del termine di 30 giorni previsto dal menzionato articolo 44 della L.R. n. 7/2004.

IL SEGRETARIO
dott. BERNARDO NOTARANGELO



IL PRESIDENTE
dott. MICHELE EMILIANO



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Funzionario istruttore (dott.ssa Laura Armenise)


Il Responsabile P.O. (dott. Gaetano Zambetta)

Il Dirigente del Servizio (dott.ssa Rossella Caccavo)

Il Dirigente della Sezione (dott. Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti (dott. Giovanni Gorgoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (dott. Michele Emiliano)



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

dott. BERNARDO NOTARANGELO



REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' ISPETTIVA SANITARIA NELLA REGIONE PUGLIA.

Articolo 1 Attività ispettiva in sanità


1. La Regione Puglia esercita l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate mediante apposito Servizio ispettivo, istituito presso l'Assessorato regionale alla Salute o equivalenti.
2. Il Servizio ispettivo svolge un'attività di vigilanza trasversale, che non sostituisce la normale attività di vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali competenti per materia.
3. L'attività ispettiva può essere ordinaria, qualora esercitata nei confronti di tutte le strutture del S.S.R. o di alcune tipologie di esse in conformità a programmi annuali o pluriennali di attività definiti dalla Giunta Regionale, ovvero straordinaria, nel caso in cui faccia riferimento a casi specifici che risultino oggetto di segnalazioni, esposti o denunce, nonché a notizie apprese da fonti di stampa o da altri organi di informazione.

Articolo 2 Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)

1. Il Servizio ispettivo della Regione Puglia, per lo svolgimento dell'attività ispettiva di cui all'art. 1, si avvale di un Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) costituito da esperti nelle materie amministrative, sanitarie e socio-sanitarie che risultino inseriti a tempo indeterminato nei ruoli di dirigente e funzionario di categoria D delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Sono inoltre componenti di diritto del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario il dirigente ed i funzionari di categoria D del Servizio ispettivo, nonché i dirigenti degli altri Servizi ed Uffici dell'Assessorato alla Salute o equivalenti, che possono conferire deleghe per singole ispezioni a funzionari regionali di categoria D competenti per materia.
2. L'attività ispettiva dei componenti del N.I.R.S. è da considerarsi a tutti gli effetti equiparata all'attività lavorativa ordinaria anche ai fini assicurativi.

Articolo 3 Costituzione del N.I.R.S.

1. Il N.I.R.S. è costituito ed aggiornato con cadenza almeno triennale attraverso apposito avviso pubblico, predisposto dal competente Servizio ispettivo regionale ed approvato dalla Giunta Regionale.
2. Il competente Servizio regionale provvede quindi all'istruttoria delle istanze pervenute ed all'approvazione delle relative risultanze con atto dirigenziale.
3. L'elenco aggiornato dei componenti del N.I.R.S. è pubblicato sul Portale regionale della Salute www.sanita.puglia.it, nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento Albo NIRS.



Articolo 4
Attivazione verifiche ispettive

1. Le verifiche ispettive, sia ordinarie che straordinarie, sono disposte dal competente Servizio Ispettivo regionale tramite formale conferimento di incarico ad uno o più ispettori inseriti nel N.I.R.S., individuati tra i dipendenti di Azienda diversa da quella ispezionata sulla base delle competenze ed esperienze nella materia oggetto di verifica.
2. L'incarico ispettivo deve essere accettato da ciascun ispettore con nota di accettazione dell'incarico e contestuale autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto alla specifica ispezione, da trasmettersi al competente Servizio Ispettivo regionale secondo le modalità stabilite con apposito atto regionale. La mancata comunicazione di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità esistenti all'atto dell'accettazione dell'incarico da parte dell'ispettore comporta, oltre alle conseguenze previste dall'ordinamento in caso di dichiarazioni mendaci, la decadenza dello stesso da componente del N.I.R.S.
3. Il conferimento dell'incarico ispettivo deve essere tempestivamente comunicato dal Servizio ispettivo regionale all'Amministrazione presso la quale l'ispettore incaricato presta servizio, che è tenuta a concedere all'ispettore il tempo necessario per espletare l'attività ispettiva.
4. Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico, dovessero sopravvenire impedimenti soggettivi allo svolgimento dell'incarico stesso – ivi comprese eventuali situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità – l'ispettore è tenuto a darne immediata comunicazione al competente Servizio ispettivo regionale al fine di consentire la sua tempestiva sostituzione. La mancata comunicazione di eventuali impedimenti soggettivi sopravvenuti da parte dell'ispettore comporta la decadenza dello stesso da componente del N.I.R.S.

Articolo 5
Svolgimento verifiche ispettive

1. L'attività ispettiva è articolata in tre fasi:
 - a) fase istruttoria, dedicata allo studio ed all'approfondimento del contesto normativo ed amministrativo di riferimento;
 - b) fase di indagine in senso stretto, riservata agli accessi presso la struttura ispezionata ed al reperimento e consultazione dei documenti ritenuti utili al fine di operare la verifica delle illegittimità/criticità segnalate;
 - c) fase conclusiva, dedicata all'elaborazione della relazione ispettiva finale.
2. Nella fase di indagine di cui al precedente comma 1, lett. b), gli ispettori sono tenuti, all'atto del primo accesso presso la struttura ispezionata, a qualificarsi mediante esibizione della nota di incarico e di un documento di riconoscimento valido.
3. La struttura sottoposta ad ispezione deve mettere gli ispettori nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo – entro sette giorni dalla richiesta degli ispettori – tutte le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica ispettiva. In caso contrario, gli ispettori sono tenuti a segnalare tempestivamente l'eventuale ostruzionismo della struttura oggetto di ispezione al Servizio ispettivo regionale, che provvederà a sollecitarne l'adempimento al legale rappresentante della struttura nel rispetto dei relativi obblighi normativi e contrattuali.



Articolo 6
Conclusione verifiche ispettive

1. Al termine di ciascuna verifica l'ispettore incaricato redige una relazione conclusiva che ponga in evidenza i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito, nonché le eventuali irregolarità e/o illegittimità riscontrate nella gestione. Ove l'incarico ispettivo sia stato conferito a due o più ispettori, gli stessi sono tenuti a produrre un'unica relazione conclusiva a firma congiunta.
2. La relazione, che deve concludersi con una chiara indicazione dell'esito dell'ispezione secondo le modalità operative definite dal Servizio ispettivo regionale, va trasmessa dall'ispettore al predetto Servizio ispettivo entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico ai sensi del Regolamento regionale n. 13 del 4/6/2015. Il termine di cui innanzi si sospende per il periodo strettamente necessario all'acquisizione da parte dell'ispettore della documentazione utile alla verifica ispettiva.
3. L'esito dell'ispezione dovrà altresì essere comunicato dal Servizio ispettivo regionale al legale rappresentante della struttura ispezionata per conoscenza nonché agli altri eventuali soggetti o Amministrazioni coinvolte per i provvedimenti di competenza.
4. L'ispettore che, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di atti e/o fatti penalmente perseguibili o che causino danno erariale è tenuto a denunciare direttamente alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i soggetti presumibilmente responsabili, corredando tale denuncia con le eventuali documentazioni acquisite. Copia della denuncia va rimessa dall'ispettore al Servizio Ispettivo regionale.
5. All'ispettore compete il rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente documentate per lo svolgimento delle verifiche ispettive.
6. Lo svolgimento dell'attività ispettiva nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento costituisce elemento di valutazione positiva degli ispettori nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente.
7. In presenza di irregolarità e/o illegittimità di gestione riscontrate dagli ispettori nei confronti delle Aziende o Enti del S.S.R., la mancata tempestiva adozione di provvedimenti in autotutela ovvero il mancato avvio di processi correttivi da parte del Direttore generale dell'Azienda costituisce elemento di valutazione dello stesso in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. nonché in base alle previsioni del contratto di diritto privato sottoscritto da ciascun Direttore generale.
8. Nel caso in cui irregolarità e/o illegittimità di gestione vengano riscontrate dagli ispettori nei confronti di strutture private accreditate con il S.S.R., il Servizio ispettivo regionale provvederà a darne comunicazione all'Ufficio regionale competente in materia di accreditamenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa settoriale vigente.
9. L'ispettore che, in caso di malattia o infortunio o in tutti gli altri casi in cui ritenga di non poter concludere l'ispezione nei termini di legge, può rinunciarvi dandone apposita comunicazione al Servizio Ispettivo Regionale a mezzo lettera raccomandata o PEC.



Articolo 7
Decadenza e sospensione dal N.I.R.S.

1. I componenti del N.I.R.S. decadono dal predetto Nucleo in caso di morte, collocazione in quiescenza, dimissioni, condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, mancata conclusione entro termine dell'attività ispettiva per tre volte nell'anno solare (salvo i casi di rinuncia di cui all'art. 6, co. 9 del presente Regolamento), nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.
2. Il collocamento in quiescenza e le dimissioni devono essere comunicate dall'ispettore al Servizio Ispettivo Regionale esclusivamente a mezzo lettera raccomandata o PEC.
3. La decadenza dal N.I.R.S. di cui al comma 1 è disposta dal Dirigente del Servizio Ispettivo Regionale con proprio atto dirigenziale.
4. I componenti del N.I.R.S. sono automaticamente sospesi dal predetto Nucleo in tutti i casi che comportino la sospensione – anche a seguito di provvedimenti disciplinari – dell'attività lavorativa prestata presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per tutta la durata della sospensione.

Articolo 8
Tutela legale e copertura assicurativa

1. La Regione Puglia, ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti di un componente del N.I.R.S. per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico ispettivo, assumerà a proprio carico l'onere della difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio facendo assistere l'interessato da un legale di fiducia dello stesso. La Regione Puglia, in caso di condanna dell'ispettore con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati e commessi con dolo, ripeterà dallo stesso tutti gli oneri sostenuti per la difesa.
2. Ai fini della responsabilità civile verso terzi, le amministrazioni di appartenenza degli ispettori dovranno inserire nei contratti assicurativi dei propri dipendenti anche l'eventuale attività che questi svolgono quali componenti del Nucleo Ispettivo Sanitario Regionale.

Articolo 9
Tutela della privacy

1. I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto dei principi di necessità e di tutela dei dati personali in ossequio alle previsioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia dei dati personali".
2. I dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono trattati esclusivamente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività ispettive e sono conservati in modo tale da non renderli accessibili al pubblico.
3. Gli ispettori sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni apprese nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva.

Articolo 10
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 - "Statuto della Regione Puglia".





**Allegato unico alla deliberazione
n. 2318 del 22 DIC. 2015**

composta da n 4 (quattro) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

dott. BERNARDO NOTARANGELO

dott. MICHELE EMILIANO

